

Codice DB1614

D.D. 15 gennaio 2014, n. 8

**L.R. 38/2006 e s.m.i. art. 5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art. 17 - D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011. Approvazione schemi di convenzione per la gestione del corso di formazione professionale per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

#### IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i., recante l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, con il quale è stato unificato il regime giuridico concernente l'esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

Visto che detto decreto all'art. 71 disciplina i requisiti soggettivi e professionali idonei per l'esercizio di ambedue le tipologie di attività succitate, stabilendo al comma 6 che tale esercizio sia subordinato al possesso di uno dei requisiti in esso elencati, tra i quali, alla lettera a) l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Vista la D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 con la quale la Regione Piemonte ha istituito un unico corso di formazione professionale, valido per l'accesso e l'esercizio dell'attività commerciale di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

Visto che il provvedimento succitato alla Sez. I paragrafo 1.1.4 stabilisce che la gestione di detto corso è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione per la quale l'ente interessato deve presentare idonea richiesta alla Direzione regionale Attività produttive dichiarando:

- a) di essere già accreditato per le macrotipologie B e C presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006
- b) di avere comprovata esperienza formativa nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande e/o nel comparto del commercio alimentare
- c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate in convenzione per lo svolgimento dei corsi siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Viste le richieste presentate da ciascuno dei seguenti soggetti:

- Società Cooperativa MEDILABOR SC, con sede legale in Torino, allegato A
- Associazione CNOS –FAP regione piemonte, con sede legale in Torino, allegato B.

Accertato che i soggetti succitati possiedono i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, si provvede a stipulare con ciascuno di essi la convenzione per la gestione del corso in oggetto indicato, come dagli schemi A e B, allegati alla presente per farne parte integrante.

Vista la L.R. n. 38 del 29/12/2006 e s.m.i. art. 5;  
vista la L.R. n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i., art. 17;  
vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i.;  
vista la D.G.R. n. 103 – 12937 del 21/12/2009,

*determina*

- di stipulare ai sensi della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011, apposita convenzione per la gestione del corso di formazione professionale per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo gli schemi A e B, allegati alla presente per farne parte integrante, rispettivamente con:

- Società Cooperativa MEDILABOR SC, con sede legale in Torino, allegato A
- Associazione CNOS –FAP regione piemonte, con sede legale in Torino, allegato B.

- con la stipulazione delle convenzioni gli enti succitati si impegnano a gestire il corso di formazione in oggetto, nel pieno rispetto della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Claudio Marocco

Allegati

REGIONE PIEMONTE

**Bozza di convenzione per la gestione del corso di formazione professionale per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

TRA

La Regione Piemonte, Cod. Fisc. 80087670016, rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Attività Produttive, dott. Giuseppe Benedetto, (omissis), domiciliato ai fini della carica presso la sede regionale di Torino, via Meucci 1,

E

La società Cooperativa MEDILABOR SC, con sede legale in Torino, P.IVA 10298810010, rappresentata dal sig. Daniele Boaglio, in qualità di legale rappresentante, (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, c.so Francia, 15.

Premesso che:

con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 è stato istituito un corso unico di formazione professionale valido per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione e di commercio alimentare;

la gestione di detto corso è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni, come stabilito alla Sez. I punto 1.1.4 del provvedimento succitato;

si conviene e si stipula quanto segue,

Art. 1

L'Amministrazione regionale individua quale ente per la gestione del corso in oggetto, la società cooperativa MEDILABOR SC, con sede legale in Torino, nel prosieguo denominata "ente gestore", P.IVA 10298810010, rappresentata dal sig. Daniele Boaglio, in qualità di legale rappresentante, (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, c.so Francia, 15.

Art. 2

L'ente gestore dichiara che:

è già accreditato per la macrotipologia M.C. Formazione Continua

presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006;

ha comprovata esperienza formativa nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande e/o nel comparto del commercio alimentare;

le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate in convenzione per lo svolgimento del corso sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

#### Art. 3

L'ente gestore si impegna a:

gestire il corso di formazione per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione e di commercio alimentare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Direttiva approvata con D.G.R. 13-2089 del 24/05/2011;

attivare il corso con la frequenza di almeno una edizione ogni semestre presso ciascuna delle sedi operative da esso indicate, così come elencate all'articolo 4 del presente atto, previa comunicazione della data di avvio e della data presunta di fine corso, del programma didattico, dei docenti, della scheda di iscrizione, dell'elenco dei partecipanti, di una sintetica relazione annuale illustrante le criticità riscontrate e dell'autodichiarazione di aver richiesto e ottenuto o non aver richiesto agevolazioni di parte pubblica per le attività formative in oggetto, alla Direzione Regionale Attività Produttive, Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese, casella di posta elettronica "corsi.formazionealimentare@regione.piemonte.it";

comunicare alla casella di posta elettronica sopra indicata eventuali variazioni riguardanti le sedi elencate all'art. 4 della presente convenzione.

#### Art. 4

L'ente gestore dichiara di erogare il corso presso le seguenti sedi:  
Torino - c.so Francia 15; Cavallermaggiore (CN) - via Cuneo,17 .

#### Art. 5

I corsi professionali di cui agli artt. 1 e 13 della presente convenzione

non comportano oneri a carico della Regione come stabilito dalle LL.RR. 28/1999 e s.m.i. – 38/2006 e s.m.i.

#### Art. 6

E' responsabilità dell'ente gestore che eroga il corso di formazione applicare puntualmente le disposizioni della direttiva approvata con D.G.R. 13-2089 del 24/05/2011. Le prescrizioni in essa indicate vanno affiancate e integrano quelle previste dalla L.R. n.38/2006 e s.m.i. art. 5 e L.R. n. 28/1999 e s.m.i. art. 17.

#### Art. 7

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli presso le sedi operative dell'ente gestore al fine di accertare il rispetto di quanto convenuto nel presente atto.

#### Art. 8

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dalla Regione Piemonte soltanto con atti aventi medesima forma, fatta eccezione per le variazioni riguardanti l'elenco del succitato articolo 4, che devono essere comunicate dall'ente gestore secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

#### Art. 9

La presente convenzione produrrà gli effetti dalla data di stipulazione per la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente prorogata fino a nuove disposizioni in materia.

Le parti potranno in ogni caso recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 10

Le parti dichiarano di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

L'ente gestore dichiara di acquisire dai soggetti partecipanti ai corsi il consenso al trattamento dei dati personali da parte della Regione Piemonte per le finalità espresse nella presente convenzione.

#### Art. 11

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in

relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Torino.

#### Art. 12

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni contenute nella D.G.R. 13-2089 del 24/05/2011 nonché le norme dettate dalla L.R. 38/2006 e s.m.i. art. 5 e dalla L.R. n. 28/1999 e s.m.i. art. 17 sulla formazione professionale e, se applicabili, quelle del Codice Civile in materia contrattuale.

#### Art. 13

L'ente gestore firmatario della presente convenzione ha facoltà a gestire il corso di formazione obbligatorio rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 103-12937 del 21/12/2009, Sez. I paragrafo 1.5. In caso di avvio di detto corso, l'ente si impegna a comunicarlo secondo le modalità previste all'art. 3 innanzi richiamato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Regione Piemonte  
Il Direttore Regionale  
Direzione Attività Produttive  
dott. Giuseppe Benedetto

MEDILABOR SC  
Il Legale Rappresentante  
Daniele Boaglio

REGIONE PIEMONTE

**Bozza di convenzione per la gestione del corso di formazione professionale per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

TRA

La Regione Piemonte, Cod. Fisc. 80087670016, rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Attività Produttive, dott. Giuseppe Benedetto, (omissis), domiciliato ai fini della carica presso la sede regionale di Torino, via Meucci 1,

E

L'associazione CNOS-FAP regione piemonte, con sede legale in Torino, P.IVA 80097760013, rappresentata dal sig. Stefano Colombo, in qualità di legale rappresentante, (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, via Maria Ausiliatrice, 32.

Premesso che:

con D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 è stato istituito un corso unico di formazione professionale valido per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione e di commercio alimentare;

la gestione di detto corso è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni, come stabilito alla Sez. I punto 1.1.4 del provvedimento succitato;

si conviene e si stipula quanto segue,

Art. 1

L'Amministrazione regionale individua quale ente per la gestione del corso in oggetto, l'associazione CNOS-FAP regione piemonte, con sede legale in Torino, nel prosieguo denominata "ente gestore", P.IVA 80097760013, rappresentata dal sig. Stefano Colombo, in qualità di legale rappresentante, (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, via Maria Ausiliatrice, 32.

Art. 2

L'ente gestore dichiara che:

è già accreditato per

è già accreditato per la macrotipologia A obbligo formativo, B formazione superiore, C formazione continua, AP tipologia APPRENDISTATO, AD formazione continua a domanda individuale, D svantaggio, H handicap, FAD formazione a distanza presso la Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006;

ha comprovata esperienza formativa nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande e/o nel comparto del commercio alimentare;

le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate in convenzione per lo svolgimento del corso sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Art. 3

L'ente gestore si impegna a:

gestire il corso di formazione per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione e di commercio alimentare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Direttiva approvata con D.G.R. 13-2089 del 24/05/2011;

attivare il corso con la frequenza di almeno una edizione ogni semestre presso ciascuna delle sedi operative da esso indicate, così come elencate all'articolo 4 del presente atto, previa comunicazione della data di avvio e della data presunta di fine corso, del programma didattico, dei docenti, della scheda di iscrizione, dell'elenco dei partecipanti, di una sintetica relazione annuale illustrante le criticità riscontrate e dell'autodichiarazione di aver richiesto e ottenuto o non aver richiesto agevolazioni di parte pubblica per le attività formative in oggetto, alla Direzione Regionale Attività Produttive, Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese, casella di posta elettronica "corsi.formazionealimentare@regione.piemonte.it";

comunicare alla casella di posta elettronica sopra indicata eventuali variazioni riguardanti le sedi elencate all'art. 4 della presente convenzione.



#### Art. 4

L'ente gestore dichiara di erogare il corso presso le seguenti sedi:

- Torino Agnelli
- Torino Rebaudengo
- Torino Valdocco
- San Benigno Canavese (TO)
- Colle don Bosco (AT).

#### Art. 5

I corsi professionali di cui agli artt. 1 e 13 della presente convenzione non comportano oneri a carico della Regione come stabilito dalle LL.RR. 28/1999 e s.m.i. – 38/2006 e s.m.i.

#### Art. 6

E' responsabilità dell'ente gestore che eroga il corso di formazione applicare puntualmente le disposizioni della direttiva approvata con D.G.R. 13-2089 del 24/05/2011. Le prescrizioni in essa indicate vanno affiancate e integrano quelle previste dalla L.R. n.38/2006 e s.m.i. art. 5 e L.R. n. 28/1999 e s.m.i. art. 17.

#### Art. 7

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli presso le sedi operative dell'ente gestore al fine di accertare il rispetto di quanto convenuto nel presente atto.

#### Art. 8

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dalla Regione Piemonte soltanto con atti aventi medesima forma, fatta eccezione per le variazioni riguardanti l'elenco del succitato articolo 4, che devono essere comunicate dall'ente gestore secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

#### Art. 9

La presente convenzione produrrà gli effetti dalla data di stipulazione per la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente prorogata fino a nuove disposizioni in materia.

Le parti potranno in ogni caso recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso

di ricevimento.

Art. 10

Le parti dichiarano di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

L'ente gestore dichiara di acquisire dai soggetti partecipanti ai corsi il consenso al trattamento dei dati personali da parte della Regione Piemonte per le finalità espresse nella presente convenzione.

Art. 11

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Torino.

Art. 12

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni contenute nella D.G.R. 13-2089 del 24/05/2011 nonché le norme dettate dalla L.R. 38/2006 e s.m.i. art. 5 e dalla L.R. n. 28/1999 e s.m.i. art. 17 sulla formazione professionale e, se applicabili, quelle del Codice Civile in materia contrattuale.

Art. 13

L'ente gestore firmatario della presente convenzione ha facoltà a gestire il corso di formazione obbligatorio rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 103-12937 del 21/12/2009, Sez. I paragrafo 1.5. In caso di avvio di detto corso, l'ente si impegna a comunicarlo secondo le modalità previste all'art. 3 innanzi richiamato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Regione Piemonte

Il Direttore Regionale

Direzione Attività Produttive

dott. Giuseppe Benedetto

CNOS-FAP regione piemonte

Il Legale Rappresentante

Stefano Colombo